

ALLEGATO B DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 2/2026

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE, L'EROGAZIONE, LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO AI SENSI DELL'OCDPC. N. 1189 DEL 4 MAGGIO 2026

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di attuazione, erogazione delle risorse finanziarie, rendicontazione, monitoraggio e controllo degli interventi ricompresi nel Piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 1189 del 4 maggio 2026 e affidati ai Soggetti Attuatori individuati con Decreto del Commissario delegato n. 2/2026. In particolare, il Piano comprende:

- a) le attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, relative *all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;*
- b) le attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, relative *al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.*

2. I Soggetti Attuatori realizzano gli interventi loro assegnati nel rispetto dell'OCDPC n. 1189/2026, delle presenti disposizioni, del Piano approvato e della normativa vigente.

ART. 2 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DELL'INTERVENTO

1. I Soggetti Attuatori provvedono, sotto la propria responsabilità, alla realizzazione degli interventi approvati, curando le attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e conclusione, nonché la gestione amministrativa e contabile, la rendicontazione delle spese e gli adempimenti di monitoraggio.

2. I Soggetti Attuatori curano direttamente i rapporti giuridici con gli operatori economici e con gli eventuali professionisti incaricati e sono responsabili dell'acquisizione degli atti di assenso, autorizzazioni, pareri e titoli comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi, nonché del rispetto dei vincoli e delle disposizioni applicabili.

3. Ciascun Soggetto Attuatore comunica, mediante la modulistica ivi allegata, il nominativo e i recapiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del responsabile dell'intervento/procedimento, ove previsto. Ogni successiva sostituzione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura commissariale.

4. Il RUP o il responsabile individuato cura i rapporti con la Struttura commissariale per gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili dell'intervento e assicura il coordinamento degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

5. Il CUP e il CIG sono acquisiti e riportati negli atti amministrativi, nei contratti/ordini, nella documentazione contabile e di pagamento e nella documentazione di rendicontazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il Soggetto Attuatore garantisce il rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle ulteriori disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti sono effettuati con strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Le richieste di erogazione e rendicontazione riportano almeno: denominazione del Soggetto Attuatore/titolo e codice univoco dell'intervento o misura/CUP/CIG/riferimento al decreto di approvazione del Piano o della relativa rimodulazione, secondo quanto applicabile alla fattispecie.

ART. 3 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I Soggetti Attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza in conformità alle finalità, alla localizzazione, alla descrizione tecnica e all'importo previsti nel Piano approvato, assicurandone la tempestiva attuazione.
2. Per l'attuazione degli interventi, i Soggetti Attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti ivi previsti, delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 1189/2026.
3. Il ricorso alle deroghe deve essere adeguatamente motivato negli atti del procedimento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
4. Il Soggetto Attuatore assicura la costituzione e la conservazione, anche in formato digitale, di un fascicolo unitario per ciascun intervento, contenente la documentazione amministrativa, tecnica, contabile e finanziaria relativa all'intero procedimento, dalla fase di avvio fino alla conclusione.
5. La documentazione deve essere conservata presso il Soggetto Attuatore e resa disponibile alla Struttura commissariale ai fini delle attività di istruttoria, monitoraggio e controllo.
6. Il Soggetto Attuatore comunica tempestivamente ogni circostanza che possa determinare criticità suscettibili di incidere sulla realizzazione, sul cronoprogramma o sul finanziamento assegnato.
7. Ai fini della richiesta della prima anticipazione di cui all'articolo 5, lo stato di attuazione dell'intervento è ricondotto, per quanto pertinente, a due fasi: a) fase di progettazione, comprendente la progettazione interna o esterna fino all'approvazione del progetto esecutivo o della documentazione progettuale equivalente; b) fase lavori, decorrente dall'avvio della procedura di affidamento dei lavori e comprendente le successive attività di affidamento/aggiudicazione, stipula del contratto, consegna ed esecuzione dei lavori. La fase dichiarata deve risultare dagli atti del procedimento.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI FINANZIAMENTO

1. Sono ammissibili le spese, ove pertinenti e strettamente connesse all'attuazione degli interventi/misure approvati nel Piano e previste nel quadro economico o nella documentazione contabile equivalente, comprese, a titolo esemplificativo, prestazioni specialistiche, spese tecniche e incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove spettanti e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nella misura in cui rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal Soggetto Attuatore e non sia recuperabile, detraibile o compensabile. L'aliquota applicabile è individuata dal Soggetto Attuatore in relazione alla natura e alle caratteristiche della prestazione, nel rispetto della normativa tributaria vigente.
3. Le spese sono considerate al netto degli eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi oggetto dell'OCDPC n. 1189/2026, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della medesima Ordinanza.
4. Il Soggetto Attuatore comunica tempestivamente al Commissario delegato l'eventuale riconoscimento di risarcimenti assicurativi/contributi/indennizzi/altre risorse pubbliche o private concorrenti alla copertura delle medesime spese.
5. Non sono ammissibili le spese prive di nesso con l'intervento finanziato, non adeguatamente documentate o non tracciabili, non coerenti con le finalità del Piano o già integralmente coperte da altre risorse.
6. L'ammissibilità delle spese è verificata in sede di istruttoria delle richieste di erogazione e rendicontazione, sulla base della documentazione e delle attestazioni trasmesse dal Soggetto Attuatore.

7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle risorse riconosciute ed erogate non può eccedere l'importo del finanziamento assegnato nel Piano e, a conclusione dell'intervento, l'importo della spesa definitivamente riconosciuta ammissibile. Le economie conseguite riducono corrispondentemente le risorse disponibili per l'intervento e sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 7.

ART. 5 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'OCDPC n. 1189/2026, le risorse finanziarie sono erogate ai Soggetti Attuatori previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti e previa attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Il medesimo comma consente, su richiesta motivata, l'erogazione di anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Le modalità operative di erogazione ai Soggetti Attuatori sono disciplinate dai commi seguenti.

A) PRIMA ANTICIPAZIONE

1. Il Commissario delegato può disporre, su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, una prima anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento assegnato nel Piano, finalizzata a garantire il pronto avvio dell'intervento e, ove già avviato, la tempestiva prosecuzione delle attività. L'importo non è automaticamente pari al 50% del finanziamento, ma è commisurato al fabbisogno finanziario motivatamente richiesto in relazione alla fase di attuazione dichiarata, alle attività già svolte, agli impegni assunti e alle attività da avviare o proseguire.

2. La prima anticipazione è richiesta mediante il **Modulo A**. Il Soggetto Attuatore indica se l'intervento si trova in fase di progettazione o in fase lavori e descrive sinteticamente lo stato di attuazione raggiunto. La fase dichiarata deve essere comprovata da atti amministrativi idonei e coerenti con lo stato dichiarato.

3. In fase di progettazione, alla richiesta è allegato almeno un atto amministrativo idoneo a comprovare l'effettivo avvio o lo stato della progettazione, quale atto di assegnazione della progettazione interna/provvedimento di affidamento dell'incarico di progettazione/contratto o lettera di incarico/altro atto equivalente. Qualora il fabbisogno richiesto non sia desumibile dall'atto prodotto, deve essere allegata anche la documentazione economica utile a quantificarlo, quale contratto/preventivo/prospetto delle spese di progettazione o documento equivalente.

4. In fase lavori, alla richiesta sono allegati almeno: a) uno o più atti amministrativi idonei a comprovare lo stato di attuazione dichiarato, quali decisione o determina a contrarre/atto di avvio della procedura/provvedimento di affidamento o aggiudicazione/contratto/verbale di consegna/SAL o altro atto equivalente; b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo o, nei casi consentiti dalla normativa applicabile, della documentazione progettuale o perizia equivalente; c) il quadro economico aggiornato; d) il cronoprogramma dei lavori. Il quadro economico e il cronoprogramma possono essere prodotti quali elaborati del progetto approvato, se aggiornati e coerenti con la fase dichiarata.

B) ULTERIORE ANTICIPAZIONE

5. Il Soggetto Attuatore può richiedere, mediante il **Modulo B**, un'ulteriore anticipazione fino al 40% dell'importo del quadro economico rideterminato, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate per un importo almeno pari all'80% della prima anticipazione erogata. L'ulteriore anticipazione è concedibile in fase lavori.

6. Anche l'ulteriore anticipazione è commisurata al fabbisogno finanziario motivatamente rappresentato per la prosecuzione o ultimazione dei lavori. Le somme complessivamente erogate a titolo di anticipazione non possono comunque superare il 90% dell'importo del quadro economico rideterminato. Qualora l'importo richiesto determini il superamento del predetto limite, l'anticipazione è ridotta nella misura necessaria al suo rispetto. Qualora, per effetto della rideterminazione del quadro economico, le somme già anticipate

risultino superiori al predetto limite del 90%, non si procede a ulteriori anticipazioni e l'eventuale eccedenza è recuperata o compensata con le successive somme spettanti.

7. La richiesta di ulteriore anticipazione è corredata almeno da: giustificativi delle spese effettivamente sostenute e pagate e relative prove di pagamento per un importo almeno pari all'80% della prima anticipazione erogata/quadro economico rideterminato e relativo atto di approvazione, se non già trasmessi/cronoprogramma dei lavori aggiornato/atto o documentazione idonea a comprovare lo stato dei lavori, quale contratto/verbale di consegna/SAL/certificato di pagamento/ordine di servizio o altra documentazione equivalente. Il progetto esecutivo e gli altri documenti già regolarmente trasmessi non devono essere nuovamente prodotti se invariati.

C) SALDO

8. Il saldo è richiesto mediante il **Modulo C** a seguito della conclusione dell'intervento ed è erogato all'esito positivo dell'istruttoria sulla rendicontazione finale. Il saldo è determinato sulla base della spesa complessivamente sostenuta, pagata e riconosciuta ammissibile, al netto delle anticipazioni già erogate e comunque entro l'importo finanziabile al netto delle economie definitive, determinato quale differenza tra l'importo del finanziamento assegnato nel Piano e le economie definitivamente accertate.

9. Qualora, a conclusione dell'istruttoria finale, le somme già erogate risultino superiori alla spesa definitivamente riconosciuta ammissibile, la differenza è recuperata o, ove possibile, compensata con somme ancora da erogare.

10. Le anticipazioni non costituiscono riconoscimento definitivo dell'ammissibilità delle spese, che resta subordinato alla verifica in sede di rendicontazione.

D) INTERVENTI E MISURE GIÀ ESEGUITI

11. Per gli interventi e le misure inseriti nel Piano e già eseguiti non è previsto uno specifico modulo. Il Soggetto Attuatore presenta una richiesta di erogazione sottoscritta, recante almeno i dati identificativi dell'intervento o misura, l'importo del finanziamento assegnato, l'importo richiesto e l'indicazione se le relative spese risultino già pagate ovvero debbano essere pagate a seguito dell'erogazione.

12. La richiesta è corredata dalla documentazione amministrativa, tecnica e contabile idonea a comprovare l'effettiva esecuzione dell'intervento o misura e la relativa spesa. In relazione alla fattispecie sono prodotti: atto di affidamento/ordine/contratto o documentazione equivalente; fattura/ricevuta/documento contabile equivalente; verbale di consegna/attestazione o certificato di regolare esecuzione/documentazione di esecuzione o consegna. Per gli interventi eseguiti in somma urgenza sono altresì prodotti, secondo quanto applicabile, il verbale di somma urgenza, l'ordine di esecuzione, la perizia giustificativa e il provvedimento di approvazione o regolarizzazione della spesa, nonché gli ulteriori atti conseguenti.

13. Qualora le spese siano già state pagate, alla richiesta sono allegati gli atti o provvedimenti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento quietanzati/bonifici/attestazioni del tesoriere o altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento. Qualora, invece, le spese relative all'intervento o misura già eseguito non siano ancora state pagate, il Soggetto Attuatore, a seguito dell'erogazione delle risorse, provvede tempestivamente al pagamento e trasmette alla Struttura commissariale gli atti o provvedimenti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento quietanzati, ovvero altra documentazione equivalente comprovante l'effettivo pagamento, secondo il termine indicato nell'atto di erogazione.

14. La richiesta di cui alla presente lettera D) contiene l'attestazione del Soggetto Attuatore: a) del nesso causale tra l'intervento o misura e l'emergenza; b) del rispetto della normativa di riferimento, anche in materia di trasparenza e anticorruzione; c) della congruità delle spese; d) dell'assenza di altri finanziamenti pubblici, risarcimenti assicurativi, indennizzi o altre coperture sulle medesime spese; e) della propria

responsabilità per la realizzazione dell'intervento o misura e per gli adempimenti conseguenti, restando a proprio carico eventuali oneri derivanti da inadempienze o contenziosi.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Modulo B è utilizzato esclusivamente per la richiesta dell'ulteriore anticipazione e reca la documentazione delle spese sostenute e pagate necessaria alla verifica della soglia dell'80% della prima anticipazione. Il Modulo C è utilizzato esclusivamente per la richiesta del saldo e per la rendicontazione finale dell'intervento. Per gli interventi e le misure già eseguiti si applica la procedura senza specifica modulistica di cui all'articolo 5, lettera D).
2. Sono ammesse a rendicontazione le spese effettivamente sostenute e pagate, direttamente riferibili all'intervento o misura finanziati, coerenti con le finalità dell'OCDPC n. 1189/2026 e ricomprese nel quadro economico o nella documentazione contabile equivalente, nei limiti del finanziamento assegnato e al netto delle economie definitivamente accertate.
3. La documentazione delle spese deve consentire la verifica della riferibilità e ammissibilità della spesa, della coerenza con l'intervento o misura approvati, della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza e, ai fini del riconoscimento definitivo, dell'effettività del pagamento.
4. La rendicontazione delle spese non costituisce un adempimento autonomo. Essa è prodotta con il Modulo B nella misura necessaria a comprovare il raggiungimento della soglia dell'80% ai fini dell'ulteriore anticipazione, ovvero con il Modulo C a conclusione dell'intervento ai fini del saldo. Le spese relative agli interventi e alle misure già eseguiti sono documentate secondo l'articolo 5, lettera D).
5. Ai fini della richiesta dell'ulteriore anticipazione, le spese effettivamente sostenute e pagate documentate mediante il Modulo B devono essere di importo almeno pari all'80% della prima anticipazione erogata.
6. La rendicontazione finale mediante il Modulo C comprende tutte le spese effettivamente sostenute e pagate per l'intervento e dà evidenza del quadro economico finale, delle anticipazioni complessivamente erogate, delle spese riconosciute ammissibili e delle economie definitive.
7. La documentazione minima a supporto delle spese è costituita, secondo la natura della spesa e ove pertinente, da: atto di affidamento/ordine/contratto/documentazione di acquisto; fattura/ricevuta/documento fiscale o contabile equivalente; atto o provvedimento di liquidazione; mandato quietanzato/bonifico/attestazione del tesoriere/altro documento comprovante il pagamento; SAL/certificato di pagamento/verbale di consegna o ultimazione/certificato o attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo/documentazione equivalente. Per gli interventi eseguiti in somma urgenza si applica inoltre la documentazione prevista dall'articolo 5, comma 12.
8. Per le spese relative a interventi o misure già eseguiti ma non ancora pagate al momento dell'erogazione, il riconoscimento definitivo resta subordinato alla successiva trasmissione degli atti o provvedimenti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati o di altra documentazione equivalente comprovante l'effettivo pagamento.
9. La documentazione già regolarmente trasmessa e acquisita nelle precedenti fasi non deve essere nuovamente prodotta, salvo che sia stata modificata o aggiornata ovvero che ne sia richiesta la verifica nell'ambito dell'istruttoria o dei controlli. Il riconoscimento definitivo delle spese resta subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

ART. 7 – MODIFICHE, ECONOMIE E RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Le modifiche che si rendano necessarie in corso di attuazione sono disposte dal Soggetto Attuatore nel rispetto della normativa vigente e devono risultare adeguatamente motivate negli atti del procedimento. Le stesse non possono comportare modifiche sostanziali delle finalità e della natura dell'intervento finanziato

né determinare il superamento dell'importo assegnato, salvo quanto previsto nell'ambito delle procedure di rimodulazione del Piano.

2. Le modifiche che comportino variazioni significative del quadro economico, del cronoprogramma o delle caratteristiche dell'intervento sono tempestivamente comunicate al Commissario delegato, con indicazione delle relative motivazioni e degli effetti finanziari e temporali.

3. Le economie derivanti da ribassi d'asta/affidamenti/minori spese e le ulteriori economie conseguite nell'attuazione non sono nella disponibilità del Soggetto Attuatore e non possono essere autonomamente utilizzate. Il loro eventuale utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione del Commissario delegato, nel rispetto delle finalità dell'intervento e nei limiti del finanziamento assegnato.

4. Qualora le modifiche proposte incidano sulle finalità, sulla natura, sulla localizzazione o sull'importo dell'intervento in misura tale da richiedere una modifica del Piano, il Soggetto Attuatore presenta apposita richiesta motivata al Commissario delegato. Le rimodulazioni sono soggette alle disposizioni previste dall'OCDPC n. 1189/2026.

5. Eventuali maggiori costi rispetto al finanziamento assegnato restano a carico del Soggetto Attuatore.

6. Le economie definitivamente accertate a conclusione dell'intervento sono evidenziate nel quadro economico finale e nella rendicontazione finale e restano nella disponibilità del Commissario delegato per le successive determinazioni.

ART. 8 – MONITORAGGIO E CRITICITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'OCDPC n. 1189/2026, il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della Protezione Civile una relazione inerente alle attività espletate, contenente lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione degli interventi, con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, nonché l'avanzamento delle erogazioni effettuate a favore dei Soggetti Attuatori.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i Soggetti Attuatori assicurano la tempestiva trasmissione delle informazioni richieste dalla Struttura commissariale nell'ambito delle periodiche attività di monitoraggio, secondo le modalità e i termini dalla stessa indicati.

3. I Soggetti Attuatori comunicano tempestivamente eventuali ritardi, sospensioni o criticità suscettibili di incidere sulla regolare e tempestiva conclusione dell'intervento, indicandone le cause, gli effetti sul cronoprogramma e le misure adottate o da adottare per il relativo superamento.

4. L'eventuale impossibilità di realizzare o completare l'intervento, nonché la rinuncia al finanziamento, sono tempestivamente comunicate al Commissario delegato, con adeguata motivazione e indicazione delle eventuali somme già ricevute e delle spese sostenute.

ART. 9 – ISTRUTTORIA, CONTROLLI E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI

1. Le richieste di erogazione e rendicontazione trasmesse dai Soggetti Attuatori sono sottoposte a istruttoria da parte della Struttura di supporto al Commissario delegato ai fini della verifica della completezza documentale, della coerenza dello stato di attuazione dichiarato, della congruità del fabbisogno finanziario richiesto rispetto alla fase indicata, della riferibilità e ammissibilità delle spese, della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza e della coerenza con l'intervento o misura finanziati.

2. Il Commissario delegato, anche per il tramite della Struttura di supporto, può effettuare controlli amministrativi, contabili e documentali, anche a campione, e richiedere ai Soggetti Attuatori atti, documenti, chiarimenti e informazioni necessari ai fini della verifica dell'intervento.

3. Il Soggetto Attuatore assicura la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'intervento e garantisce la collaborazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo.

4. Le spese risultate non ammissibili, non adeguatamente documentate, prive del necessario nesso di causalità con lo stato di emergenza o non riferibili all'intervento finanziato non sono riconosciute. Qualora siano già state oggetto di erogazione, si procede al relativo recupero o, ove possibile, alla compensazione con le somme ancora da erogare.

5. A conclusione dell'intervento, il Soggetto Attuatore presenta mediante il Modulo C la richiesta di saldo, corredata dalla rendicontazione finale, dal quadro economico finale e, in relazione alla natura dell'intervento, dal collaudo/certificato o attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità/documentazione equivalente, quando prevista.

6. A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla rendicontazione finale, è determinata la spesa definitivamente riconosciuta ammissibile e si procede all'erogazione dell'eventuale saldo, nei limiti dell'importo finanziabile al netto delle economie definitive e tenuto conto delle anticipazioni e delle eventuali ulteriori somme già erogate per il medesimo intervento.

7. Le economie definitivamente accertate sono evidenziate nel quadro economico finale e nella rendicontazione finale e sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 7.

8. Con la definizione della rendicontazione finale, la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e delle economie e l'erogazione dell'eventuale saldo o il recupero delle somme non dovute, l'intervento è considerato finanziariamente chiuso, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione e le successive attività di controllo.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

Tutte le istanze vanno indirizzate alla Struttura commissariale al seguente indirizzo pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano l'OCDPC n. 1189 del 4 maggio 2026 e la normativa vigente applicabile in relazione alla natura e alle modalità di attuazione degli interventi.

2. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi ricompresi nel Piano e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate.

3. Eventuali aggiornamenti della modulistica allegata che non incidano sui contenuti sostanziali delle presenti disposizioni possono essere adottati dalla Struttura commissariale e comunicati ai Soggetti Attuatori.

4. Restano ferme le competenze attribuite al Commissario delegato dall'OCDPC n. 1189/2026 e dalla normativa vigente, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti Attuatori.